

TI_GERICHTE 35.2015.15 vom 16. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2015.15

FR: TI_GERICHTE 35.2015.15 du 16 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 35.2015.15 del 16 marzo 2015

Regeste

Trauma distorsivo a pollice sx e contusioni a rachide, ginocchio e spalla sx. Rinvio atti all'assicuratore per accertare l'esistenza di una patologia organica oggettivabile (CRPS I?). Respinta domanda di ripristino prest. di corta durata durante accertamenti medici disposti dal Tribunale

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. L'oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l'CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni durante l'esecuzione degli accertamenti ordinati dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2014.50 del 10 novembre 2014, oppure no. 2.3. Nella DTF 129 V 370, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, in caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione . In una sentenza 8C_45/2008 del 16 dicembre 2008, richiamata dall'Istituto assicuratore resistente, riguardante una fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'assicuratore LAINF aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato quello a una rendita d'invalidità e all'IMI, rinviando gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla pronunzia U 115/06 del 24 luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF 129 V 370 deve trovare applicazione anche nel caso in cui l'assicuratore contro gli infortuni sospende le proprie prestazioni, cosicché quest'ultimo non può essere tenuto a ripristinare il relativo diritto durante il periodo d'esecuzione degli accertamenti medici ordinati dal tribunale: " (...). 3.3 Im Versicherungsfall, welcher dem Urteil U 115/06 zugrunde lag, hatte der Unfallversicherer - anders als vorliegend die Beschwerdeführerin - weder in der Verfügung noch im Einspracheentscheid dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Trotzdem war er während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen, da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht nur aufschiebende Wirkung gehabt hätte, wenn diese

angeordnet worden wäre (Art. 111 Abs. 2 aOG), was nicht zuträfe. Das Gericht hat weiter erwogen, nach dem letztinstanzlichen Rückweisungsentscheid habe an sich keine leistungsaufhebende Verfügung mehr vorgelegen. Indessen gelte nach der im Zusammenhang mit der Revision von Renten ergangenen Rechtsprechung (BGE 129 V 370) der Entzug der aufschiebenden Wirkung auch dann weiter, wenn ein erst- oder letztinstanzliches Gerichtsurteil die Revisionsverfügung aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Verwaltung zurückgewiesen habe. Diese Rechtsprechung gelte erst recht, wenn die aufschiebende Wirkung nicht entzogen worden sei, sondern von Gesetzes wegen gar nicht bestanden habe. Mit Bezug auf die Einstellung von Taggeldleistungen hielt das Gericht im Urteil U 115/06 dafür, diese sei mit einer revisionsweisen Aufhebung einer laufenden Rente vergleichbar. Auch im Rentenrevisionsverfahren stehe bis zum rechtskräftigen Entscheid nicht fest, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung (oder Reduktion) der Rente wirklich gegeben seien. Dies bilde vielmehr gerade Thema des Rechtsmittelverfahrens. Dabei stelle sich die Frage, ob bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss die Rente weiterhin zu bezahlen sei. Genau gleich verhalte es sich im Verfahren betreffend Einstellung von Leistungen des Unfallversicherers.

3.4 Die Beschwerdeführerin wollte ihre Leistungen gestützt auf die im Administrativverfahren getätigten medizinischen Abklärungen mit Wirkung ab 30. Juni 2004 einstellen, da es zwischen den somatischen Beschwerden und dem Unfallereignis am natürlichen Kausalzusammenhang fehle und hinsichtlich der psychischen Problematik der adäquate Kausalzusammenhang zu verneinen sei. Aufgrund des vom damaligen Eidgenössischen Versicherungsgericht bestätigten (U 290/05 vom 16. Januar 2006) kantonalen Gerichtsentscheids vom 25. Mai 2005 hatte sie die Kausalitätsfrage medizinisch weiter abzuklären, zu welchem Zweck sie das interdisziplinäre Gutachten der Medizinischen Abklärungsstelle (Medas) vom 25. Oktober 2007 in Auftrag gab. Ist als Folge dieser Abklärungen die Frage zu verneinen, hat sie mit Recht auf diesen Zeitpunkt hin die Leistungen eingestellt. Ist die Frage zu bejahen, hat sie bis zum Zeitpunkt, in welchem die Kausalität entfällt, Leistungen zu erbringen.

3.5 Aus der im Urteil U 115/06 präzisierten Rechtsprechung ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet ist, für die Dauer der gerichtlich angeordneten weiteren medizinischen Abklärungen Versicherungsleistungen auszurichten. Der angefochtene Entscheid erweist sich somit als rechtswidrig und ist aufzuheben.“ (il corsivo é del redattore)

2.4. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che, con la decisione su opposizione del 28 aprile 2014, l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° novembre 2013, posto che i disturbi denunciati dall'assicurato, privi di substrato organico oggettivabile, non costituirebbero una conseguenza adeguata del sinistro occorso il 16 novembre 2011. In quella sede, l'assicuratore ha pure tolto l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso (cfr. doc. 228). Con la sentenza 35.2014.50 del 10 novembre 2014, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata, ritenendo che la fattispecie medica non fosse stata sufficientemente delucidata. Essa ha quindi rinviato gli atti all'amministrazione affinché ordinasse un complemento peritale tendente a stabilire l'eziologia della sintomatologia presentata da RI 1 (esistenza o meno di una patologia organica oggettivabile, in particolare nella forma di una CRPS di tipo I) e emanasse una nuova decisione circa l'ulteriore diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2013 (cfr. doc. 309, p. 27ss.). Da notare che, con decreto del 21 luglio 2014, il TCA aveva respinto la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso (doc. 245). Alla luce di quanto precede, questo Tribunale concorda con l'assicuratore resistente che la fattispecie

sub judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 8C_45/2008 succitata. I distinguo sollevati dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 4), non giustificano una diversa conclusione. Pertanto, conformemente alla chiara giurisprudenza federale esposta al considerando 2.3., occorre concludere che l'Istituto assicuratore resistente non può essere obbligato a ripristinare il diritto alla cura medica e all'indennità giornaliera durante il periodo d'esecuzione degli accertamenti medici ordinati con il giudizio cantonale di rinvio. In conclusione, il ricorso presentato da RI 1 va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.5. Il TCA prende atto che, ancora il 9 marzo 2015, l'amministrazione non aveva conferito mandato a un perito medico (cfr. doc. XI). D'altra parte, con scritto del 5 febbraio 2015, l'Istituto convenuto ha comunicato al patrocinatore dell'assicurato che "... il nostro Centro di competenza a _____ non ha ancora potuto trovare un perito disposto ad eseguire l'accertamento richiesto dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. (...). Occorre un esperto, con buone conoscenze della lingua italiana e con una comprovata esperienza della problematica specifica in ambito CRPS. Il prof. _____ dell' _____, ha rifiutato l'assunzione dell'incarico. La nostra _____ sta ora vagliando altri nominativi ai quali demandare l'onere dell'esame peritale." (doc. P). Questa Corte richiama l'assicuratore LAINF al rispetto del principio di celerità, tanto più che alla base degli accertamenti che esso é chiamato a compiere, vi é una sentenza di rinvio. In questo contesto, va segnalato che, non trattandosi di delucidare una problematica di natura psichiatrica, il mandato peritale potrebbe essere attribuito anche a uno specialista che non conosce la lingua italiana, il quale potrà avvalersi, se del caso, di un traduttore (cfr., fra le tante, la STF 9C_894/2013 del 19 maggio 2014 consid. 5.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.